

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1894-A-bis

*Relazione orale*

## TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARNIGA)

*a integrazione – susseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 24 gennaio 1990 – della relazione (e dell'annesso testo proposto dalla Commissione) comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1990*

(V. Stampato n. 1894-A)

Comunicato alla Presidenza il 6 febbraio 1990

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali  
di concerto col Ministro delle Finanze  
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
col Ministro del Tesoro  
e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

14 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), occorre emendare la previsione di accorpamento in un unico fondo delle risorse trasferite alle Regioni, risorse che debbono essere invece «direttamente assegnate a ciascuna regione», per evitare le incongruenze e distorsioni verificatesi nel corso di questi ultimi anni;

2) all'articolo 2, comma 1, va escluso che il fondo sanitario ed il fondo trasporti confluiscono fin dal 1990 nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. È a questo proposito opportuno prevedere una fase transitoria durante la quale utili indicazioni possono essere desunte da un'attenta osservazione dell'andamento dei predetti fondi. Il proposto fondo sanitario interregionale, infatti, mette le Regioni e gli enti sanitari nella condizione di avere un trasferimento certo, ma altrettanto certamente sottodimensionato, senza alcun effettivo margine di manovra sul versante delle entrate e con scarsa possibilità di incidere sui meccanismi di spesa decisi a livello nazionale (farmaci, convenzioni, contratti collettivi);

3) ancora all'articolo 2, è opportuno sopprimere il comma 3, in quanto è da ritenere pacifica la possibilità di istituire commissioni apposite all'interno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

4) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), va specificato che i finanziamenti alle Regioni

sono annualmente incrementati in misura non inferiore al previsto andamento del PIL;

5) un meccanismo di adeguamento automatico, con aggancio al tasso programmato di inflazione, al netto delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 12 (comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 281) va inoltre previsto anche per i trasferimenti alle Regioni delle quote del fondo comune secondo la ripartizione attuata nel 1989;

6) all'articolo 13, nell'ambito della delega legislativa ivi disposta, è necessario prevedere la trasformazione della tassa erariale in tributo regionale con destinazione del gettito a spese di investimento; è necessario altresì prevedere l'attribuzione diretta a ciascuna Regione di quote di tributi erariali, con l'istituzione di un fondo interregionale di riequilibrio e conseguente abrogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970;

7) occorre infine prevedere lo stabile inserimento della Conferenza permanente Stato-Regioni nel procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio; il parere della Conferenza medesima va previsto anche sulle norme legislative delegate di cui all'articolo 13;

8) per le Regioni a statuto speciale non è accettabile l'esclusione dai finanziamenti previsti dal fondo sanitario nazionale e dal fondo nazionale trasporti o una riduzione drastica in questi settori del contributo statale. La disposizione legislativa che impegna entrate proprie delle Regioni a statuto speciale nell'erogazione di servizi disposti da leggi statali vincolanti per tutto il territorio nazionale e destinati a tutti i cittadini, può essere inficiata di incostituzionalità.

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore: COVI)

22 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: ZANGARA)

26 ottobre 1989

Il disegno di legge n. 1894 propone di modificare il vigente assetto contabile-finanziario delle Regioni secondo tre principi enunciati nella relazione che accompagna il provvedimento:

anzitutto si intende allentare i vincoli settoriali ai flussi finanziari spettanti alle Regioni, prevedendo la confluenza nel fondo comune di cui alla legge n. 281 del 1970, dei fondi di parte corrente a destinazione specifica (articoli da 1 a 3 del disegno di legge);

secondariamente si intende dare la possibilità a tutte le Regioni di accedere ai mutui presso la Cassa depositi e prestiti per operazioni di indebitamento ordinario entro i limiti ad esse consentiti dalla legislazione vigente, cosa che dovrebbe portare ad un notevole risparmio per gli interessi passivi (art. 4);

in terzo luogo si propone di puntare, attraverso una delega al Governo, ad una più ampia autonomia impositiva delle Regioni a statuto ordinario (articoli da 11 a 13).

Tuttavia nella parte del disegno di legge che va dagli articoli 5 a 10 ed in particolare negli articoli 6, 7 e 8 si configura sostanzialmente un altro «principio», che si deduce del resto dalle considerazioni della relazione governativa: è quello di un forte ridimensionamento dell'assetto finanziario delle Regioni a statuto speciale.

Si è osservato che le Regioni a statuto speciale non possono non risultare coinvolte nella manovra di risanamento della finanza pubblica, e su ciò si può certamente convenire.

Come questa Commissione ha avuto unanimemente modo di osservare a proposito dei tagli all'agricoltura e del contributo che anche

questo settore deve dare al risanamento dei conti dello Stato, il problema è di misura, di proporzione rispetto alle aree ed ai settori del Paese che devono contribuire, di gradualità.

Gli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge n. 1894 determinerebbero un abbattimento delle risorse finanziarie destinate alle Regioni a statuto speciale per ben 2.429 miliardi.

In particolare:

a) per il fondo sanitario nazionale e per il fondo nazionale trasporti, considerando la parte corrente e gli stanziamenti per investimenti, le Regioni a statuto speciale subirebbero una decurtazione di ben 1.804,8 miliardi di lire, di cui oltre la metà a carico della Regione siciliana (662,1 + 284,4 = 946,5 miliardi);

b) per il fondo relativo ai programmi regionali di sviluppo dell'economia regionale e per il fondo concernente l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura e foreste (legge n. 752 del 1986), l'articolo 8 del disegno di legge prevede l'esclusione totale delle Regioni a statuto speciale che dovrebbero subire un ulteriore taglio di 547,4 miliardi, di cui 392,4 miliardi sottratti dalla predetta legge n. 752, destinata agli interventi nel settore primario. E di questi la metà, esattamente 176 miliardi, tolti all'agricoltura della Regione siciliana.

Questa Commissione ha appena concluso il proprio dibattito sulla manovra finanziaria del Governo in sede di esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e si è espressa in modo fortemente critico sui drastici tagli proposti per i finanziamenti al settore agricolo previsti dalla legge n. 752, chiedendo il ripristino dei fondi in base ad un principio di fondamentale coerenza, giustamente sottolineato nel rapporto trasmesso alla 5ª Commissione: nel momento in cui tutti chiedono al settore primario il massimo sforzo di ammodernamento e di adeguamento sul piano della tecnologia produttiva e della qualità dei prodotti da offrire sui mercati comunitari e mondiali, in competi-

zione con le più agguerrite agricolture dei nostri concorrenti, non è accettabile che venga meno il necessario sostegno dello Stato, in vista di una scadenza - il mercato unico del 1993 - che coinvolge tutti i settori della nostra economia, compresi quelli più deboli.

La Commissione, in particolare, non può condividere l'esclusione delle Regioni a statuto speciale dai necessari sostegni alla propria agricoltura impegnata a rafforzare il tessuto sociale (con particolare riferimento anche ai livelli occupazionali oltre che di reddito) in un comparto che ha anche compiti di tutela e di presidio del territorio e dell'ambiente. Ciò vale in special modo per la Sicilia, regione a statuto speciale del Mezzogiorno, una area che non ha certo ancora potuto risolvere antichi problemi di sviluppo delle aree interne. È noto che in agricoltura l'intervento delle Regioni ha messo in evidenza due tipi di politica: una, prevalente nel Nord più sviluppato, incentrata su azioni di trasformazione dei prodotti agricoli, di servizi, di promozione commerciale; l'altra, prevalente nel Sud, e quindi anche nella Regione siciliana che si vorrebbe escludere dai fondi della legge n. 752, basata ancora sulla necessità di ammodernare e rendere competitive le strutture agricole attraverso interventi sul piano infrastrutturale e della gestione aziendale.

Per le considerazioni esposte, questa Commissione, in coerenza con le valutazioni già espresse nel rapporto sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, ribadisce di non condividere, per la parte di propria competenza, il disegno di legge in esame, e chiede in particolare la soppressione delle norme che prevedono l'esclusione delle Regioni a statuto speciale dai fondi destinati agli investimenti e allo sviluppo del settore agricolo.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la 9ª Commissione chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito trasmetterà all'Assemblea.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: BARBERA)

18 ottobre 1989

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessò che appare opportuno riconfermare gli orientamenti precedentemente espressi in materia;

considerato che, valutata positivamente l'iniziativa intesa a disciplinare organicamente la materia, non appare possibile esimersi dal sottolineare che il provvedimento in esame, ancorchè utile, non è sufficiente ad soddisfare le esigenze che, in base al dettato costituzionale, le Regioni presentano per supportare, sotto il profilo finanziario, la loro autonomia rispetto allo Stato centrale;

premessò altresì che il quadro che emergerà dalla riforma in esame configurerà una finanza regionale in gran parte ancora derivata da quella statale e quindi dipendente da decisioni di natura politica sottratte alla sfera regionale;

valutato in particolare che la quota fissa del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, in partenza già esiguo, viene abbandonata ad una progressiva erosione, non prevedendosi alcun meccanismo di rivalutazione;

constatato che la determinazione delle leggi di settore, i cui stanziamenti costituiscono la quota variabile del predetto fondo, viene rimessa alla discrezionalità del Governo, conferendo alla quota stessa un carattere precario ed incerto;

valutati gli elementi di positiva novità contenuti nell'attenuazione dei vincoli dei trasferimenti settoriali dallo Stato alle Regioni, nell'attivazione dell'autonomia impositiva delle Regioni - rimanendo peraltro da esaminare più a fondo la ripartizione effettiva del gettito tra le Regioni - e infine nella possibilità di accesso da parte delle Regioni ai mutui della Cassa depositi e prestiti, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la Commissione auspica che il provvedimento, nel corso dell'*iter* parlamentare, registri modificazioni, anche di rilevante significato, tendenti ad inserire altri tributi regionali che, per le Regioni a statuto ordinario, diano maggiore sostanza all'autonomia impositiva delle Regioni stesse;

la Commissione ritiene altresì di segnalare al Governo, in permanenza dell'attualità della distinzione costituzionale fra Regioni a statuto speciale ed ordinario, la necessità di riaprire un dialogo fattivo con le Regioni a statuto speciale e di ricercare con queste una intesa, che peraltro consegue al fatto stesso che normalmente le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni a statuto speciale sono definite con atti legislativi rinforzati;

la Commissione invita infine il Governo a non assumere come riferimento la sola entità dei trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto speciale per persona e per anno, a prescindere dalle funzioni effettivamente svolte dalle Regioni stesse.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. L'autonomia finanziaria delle Regioni è garantita da:

a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;

b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le Regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno;

d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.

2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

## Art. 2.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto in via transitoria dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti.

2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presi-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Al fine di far precedere, per le Regioni a statuto ordinario, l'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale dei trasporti da adeguata attività di verifica, è istituita, nell'ambito della Conferenza, una Commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle Regioni.

Art. 3.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, a decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;

b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.

2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

3. La quota variabile di cui al comma 1, lettera b), è ripartita nell'ambito di comparti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Al fine di far precedere, per le Regioni a statuto ordinario, l'accorpamento nel fondo comune del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e del fondo sanitario nazionale, da una adeguata attività di verifica e di monitoraggio, di durata almeno biennale, è istituita, nell'ambito della Conferenza, una Commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle Regioni.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) *identica;*

b) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Testo del Governo)*

funzionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli *standards* sulla cui base le Regioni predispongono programmi regionali da finanziare con la quota di cui al comma 1, lettera *b*).

5. Alle erogazioni in favore delle Regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

6. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le Regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.

7. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle Regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui alla lettera *b*) del comma 1.

## Art. 4.

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono comprese tra i soggetti aventi accesso alla Cassa depositi e prestiti di cui al testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 5.

1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minera-

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*4. *Identico.*5. *Identico.*6. *Identico.*7. *Identico.***Soppresso.****Soppresso.**



(Segue: *Testo del Governo*)

li, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del predetto articolo 1. Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

#### Art. 6.

1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette Regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari.

#### Art. 7.

1. A decorrere dall'anno 1990 alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle partecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

Art. 8.

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

e) fondo sanitario di conto capitale.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: Testo del Governo)

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, valutato in lire 682 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990;

c) quanto a lire 312 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Tassa sulle concessioni regionali).  
- 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppresso.**

Art. 4.

1. *Identico:*

«Art. 3. - (Tassa sulle concessioni regionali).  
- 1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna Regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa di cui ai commi precedenti.

5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra Regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione che lo ha adottato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 12.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Tassa di circolazione*). - 1. La tassa automobilistica si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle Regioni stesse.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle Regioni a statuto ordinario, la tassa automobilistica regionale è aumentata fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale dovuta nelle stesse Regioni.

3. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle Regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analoga regionale, come sopra aumentata, dovuta nelle Regioni a statuto ordinario.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le Regioni a statuto ordinario, con effetto dai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico».*

2. *Identico.*

## Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Tassa automobilistica regionale*). - 1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle Regioni stesse.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

5. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

6. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza».

Art. 13.

1. Al fine di attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette Regioni la cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico».*

Art. 6.

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

aliquota dovrà essere determinata da ciascuna Regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano per uso combustione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette Regioni la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna Regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette Regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna Regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla Regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette Regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna Regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna Regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 7.

1. La Conferenza è consultata dal Governo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sul disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 1-bis, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 8.

*Identico.*